

**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 28 gennaio 2011, n. 36.

Regolamento recante abrogazione del decreto ministeriale 28 agosto 1995, n. 548 concernente la prevenzione e l'eliminazione dei disturbi radioelettrici provocati dai ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva.

**IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 7, in base al quale le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante «Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 2001;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 15 settembre 2003 - supplemento ordinario n. 150;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, recante «Attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 9 novembre 2007 - supplemento ordinario n. 228;

Visto il decreto del Ministro per lo sviluppo economico 13 novembre 2008 recante «Nuovo Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (PNRF)» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21-11-2008 - supplemento ordinario n. 255;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 28 agosto 1995, n. 548, recante «Regolamento concernente la prevenzione e l'eliminazione dei disturbi radioelettrici provocati dai ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 1995;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 22 luglio 1985, recante disposizioni per la prevenzione e l'eliminazione dei disturbi radioelettrici provocati dai ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva revisionato con decreto 27 agosto 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 1987;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo

e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988 - supplemento ordinario n. 86;

Considerato che la sussistenza delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 28 agosto 1995, n. 548, relative alle frequenze utilizzabili in Italia dai ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva ha determinato l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea che ha ravvisato nella suddetta normativa ostacoli alla libera circolazione dei summenzionati apparati;

Considerato che il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 28 agosto 1995, n. 548, modifica la procedura relativa alla certificazione di rispondenza dei ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva alle prescrizioni riguardante le frequenze disposte dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1985 revisionato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 agosto 1987;

Ritenuto necessario eliminare le suddette limitazioni sin qui imposte alla commercializzazione dei ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva in conformità al Trattato CE;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 2010;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Abrogazioni

1. Sono abrogati il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1985, il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 agosto 1987 e il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 28 agosto 1995, n. 548, citati nelle premesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 gennaio 2011

Il Ministro: ROMANI

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2011

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 315



AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121:

«7. Le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico.»

— Si riporta il testo dei commi 376 e 377 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»:

«376. Il numero dei Ministeri è stabilito in tredici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'art. 51 della Costituzione.

377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma 376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a), 22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, e successive modificazioni.»

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»

Note all'art. 1:

— Per i decreti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 25 giugno 1985, del 27 agosto 1987 e del 28 agosto 1995, n. 548, vedi le premesse al decreto.

11G0075

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 marzo 2011.

Nomina dell'avv. Francesco Giovannucci a componente del Consiglio dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un componente del Consiglio dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 9 febbraio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'avv. Francesco Giovannucci, già Prefetto della Repubblica, è nominato componente del Consiglio dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Dato a Roma, addì 7 marzo 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 311

11A04809

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 marzo 2011.

Nomina del dott. Gian Luigi Rondi a Commissario straordinario della SIAE, nonché del prof. avv. Mario Stella Richter e dell'avv. Domenico Luca Scordino a sub commissari del medesimo ente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, e successive modificazioni, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi in forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, ed in particolare l'art. 182, concernente la vigilanza governativa sulla Società italiana degli autori ed editori (SIAE);

Vista la legge 9 gennaio 2008, n. 2, recante «Disposizioni concernenti la SIAE» ed in particolare, l'art. 1, comma 3, secondo il quale il Ministro per i beni e le attività culturali esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, la vigilanza sulla SIAE, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di sua specifica competenza;

Visto lo Statuto della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro del tesoro e delle

